



COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 6 del 30-05-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 20.04.2023.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta** del mese **Maggio** alle ore **11:30**, si è riunito Palazzo Lembo il Consiglio comunale in seduta pubblica Palazzo Lembo, in prima convocazione.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N.	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MADDALENA MASSIMO	SINDACO	Presente	7	ANZUINO MARIA LEONARDA	CONSIGLIERE	Presente
2	COLUCCI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente	8	MADDALENA DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
3	BIANCO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente	9	FERELLA LUCIO	CONSIGLIERE	Presente
4	DEL GROSSO EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente	10	FUSCO MARIA	CONSIGLIERE	Assente
5	PIETRANTUONO LUCIO	CONSIGLIERE	Presente	11	DEL VECCHIO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
6	PAOLOZZA ROCCO	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELE FERRO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MASSIMO MADDALENA, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco comunica che la proposta di deliberazione posta al terzo punto all'ordine del giorno riguarda *“l'Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2026”*.

Successivamente, il Sindaco precisa che la modifica al regolamento riguarda un'agevolazione per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% con ISEE non superiore a € 14.000,00, e che la riduzione sarà pari al 50% per la sola parte variabile del tributo.

Il Sindaco, constatato che nessuno dei presenti chiede un ulteriore intervento sull'argomento, invita i consiglieri a votare la proposta.

Con la seguente votazione avvenuta per alzata di mano:

- Votanti n. 10;
- Favorevoli n. 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Responsabile del SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO, DOTT. MICHELE FERRO;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere del Revisore dei Unico dei Conti dott. Giuseppe Approvato;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione concernente l'OGGETTO: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 20.04.2023.**, che, allegata alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;

Infine con separata votazione, avente il medesimo esito,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. L.gs. 267/2000.

COMUNE DI BASELICE Provincia di Benevento

*Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7
del 13.05.2026*

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

VISTO il d.lgs. n. 116/2020, con cui è stato riformato il codice ambientale (d.lgs. n. 152/2006) cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

CONSIDERATI INOLTRE:

- l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: *"3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente della legislazione tributaria vigente. A tale fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*
- l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: *"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con*

esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"

- *l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- *l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 che dispone: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";*

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigenti;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 20.04.2023;

RITENUTO, pertanto, di modificare il vigente regolamento integrando l'Art. 22 "Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche", al comma 1, con l'inserimento della lettera d) che testualmente recita "per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% o portatore di handicap non abile al lavoro, con ISEE non superiore a € 14.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50% " , coerentemente con il novellato quadro normativo;

RICHIAMATI l'art. 13, cc. 15, 15-bis e 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

DATO ATTO CHE

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente";

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

ESAMINATO lo schema di Regolamento Comunale (allegato "A") disciplinante la TARI, nella nuova formulazione derivante dal recepimento della predetta modifiche;

ATTESO che la proposta è stata sottoposta al parere tecnico del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la proposta è stata sottoposta al parere contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la proposta è stata sottoposta al parere del Revisore dei Conti del Comune di Baselice;

VISTO il d.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Propone che il Consiglio

DELIBERI

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) Di modificare il vigente *"Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2023, integrando l'Art. 22 "Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche", al comma 1, con l'inserimento della lettera d) che testualmente recita *"per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75%, con ISEE non superiore a € 14.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50% "*;

2) Di dare atto che il nuovo testo del *"Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui*

Rifiuti (TARI)” è riportato in allegato “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, evidenziando le modifiche rispetto al testo immediatamente previgente;

3) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 53, c. 16, L. n. 388/2000, il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2026;

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa;

5) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento che il regolamento allegato;

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Michele Ferro
(sottoscrizione con firma digitale)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MASSIMO MADDALENA

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. MICHELE FERRO